



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 88

LA REGIONE SI OPPONGA ALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE E COSTITUISCA UNA SOCIETÀ PUBBLICA O A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO PER ASSUMERNE DIRETTAMENTE LA GESTIONE

presentata il 27 marzo 2026 dai consiglieri Ostanel e Cunegato

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, emanato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, individua nella “concessione di derivazione” la modalità per lo sfruttamento ad uso idroelettrico delle acque pubbliche demaniali;
- l’articolo 6 del succitato testo unico distingue le derivazioni d’acqua in grandi e piccole. Sono considerate grandi derivazioni quelle destinate alla produzione di forza motrice con potenza nominale media annua superiore a 3.000 chilowatt; rientrano invece tra le piccole derivazioni quelle con potenza nominale media annua pari o inferiore a 3.000 chilowatt;
- l’articolo 21 del succitato testo unico prevede che tutte le concessioni di derivazione siano temporanee. La durata delle concessioni, con talune eccezioni, non può eccedere i trent’anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica);
- ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema”. Appartiene invece alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”;
- l’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 richiede alle regioni a statuto ordinario di disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico. A tal fine la Regione del Veneto ha

emanato la legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 recante “Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ‘Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica’”;

RILEVATO CHE:

- ai fini del diritto dell’Unione europea, la gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia idroelettrica costituisce un servizio fornito dietro retribuzione, ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “direttiva Bolkenstein”), dell’articolo 49, sulla libertà di stabilimento e dell’articolo 57, sulla definizione di servizi, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale qualificazione ai fini del diritto europeo non pregiudica la natura delle acque pubbliche come bene demaniale, né l’interesse pubblico alla loro gestione;
- la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 161 del 2024, ha rivolto alla Corte di giustizia dell’Unione europea tre quesiti, concernenti l’applicabilità della direttiva 2006/123/CE alle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche;
- la Commissione europea ha contestato la normativa italiana relativa alle modalità di assegnazione e rinnovo delle concessioni per la produzione di energia idroelettrica, ritenendola non in linea con i principi europei di concorrenza, libera prestazione dei servizi e stabilimento (*ex* articolo 258 del TFUE). La procedura di infrazione n. 2011/2026 si è chiusa il 23 settembre 2021;
- la revisione del quadro normativo nazionale è stata operata dal legislatore con la legge sulla concorrenza 2021 (articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”). Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, quasi contestualmente all’adozione della citata legge sulla concorrenza, la disciplina delle concessioni idroelettriche viene connessa a quella del “golden power”. All’interno dei beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, sono state fatte rientrare anche le concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica;

RILEVATO INOLTRE CHE

- la Regione del Veneto, con la legge regionale 10 febbraio 2025, n. 1 (Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico in materia di piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico) ha prorogato fino al 31 luglio 2029 le piccole concessioni idroelettriche, modificando la legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 (Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico), che aveva consentito la prosecuzione dell’esercizio fino al 31 luglio 2024 delle medesime concessioni (già scadute prima del 31 luglio 2024);
- il Consiglio dei ministri ha impugnato la predetta legge regionale 1/2025 dinanzi alla Corte costituzionale, ritenendo che la proroga delle piccole concessioni contrasti con la normativa europea e con i principi di concorrenza, confermando così l’esigenza di procedere con nuove assegnazioni anziché con ulteriori proroghe;

OSSERVATO CHE:

- le piccole derivazioni spesso sono le più impattanti sui tratti fluviali delicati e hanno benefici ambientali discutibili. Il rinvio delle gare significa anche il rinvio

di una valutazione aggiornata degli impatti ambientali e del rispetto del deflusso ecologico (DE) previsto dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro acque);

- le concessioni di derivazione insistono prevalentemente su corsi d'acqua in aree montane del Veneto, dove l'equilibrio tra sfruttamento idroelettrico e tutela del territorio è essenziale per la vita delle comunità locali; i comuni montani e le comunità montane devono essere coinvolti nel processo di assegnazione e devono poter beneficiare equamente dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse idriche dei loro territori;

- la scadenza e il rinnovo delle concessioni rappresentano l'occasione per procedere alla redazione del bilancio idrico regionale, al rinnovo delle concessioni irrigue e all'adeguamento dei relativi canoni, nonché alla verifica dello stato di manutenzione delle opere idrauliche concesse, sia "bagnate" che "asciutte", con la quantificazione degli interventi necessari per la loro riconsegna in perfetto stato da parte dei concessionari uscenti;

- tale scadenza è anche l'occasione per ripensare tutto il sistema di concessione e gestione delle derivazioni allo scopo di favorire il massimo beneficio per i cittadini veneti;

- al referendum del 12 e 13 giugno 2011, con il quorum del 54 per cento e il 94 per cento dei voti favorevoli, 27 milioni di italiani si espressero per la gestione pubblica del servizio idrico integrato, affermando il principio dell'acqua come bene comune sottratto alla logica del profitto; tale principio, espressione di un orientamento democratico consolidato, deve guidare anche la gestione dello sfruttamento idroelettrico delle acque pubbliche demaniali, risorse naturali del territorio che appartengono alla collettività;

impegna la Giunta regionale

- a promuovere la costituzione di una società regionale a capitale interamente pubblico, non quotata in borsa, avente i requisiti per l'affidamento diretto in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, emanato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per la gestione di tutte o parte delle concessioni di derivazione idroelettrica, coinvolgendo le province, i comuni e le comunità montane interessate nonché le aziende pubbliche del settore, aggiornando la competente commissione consiliare sull'avanzamento del percorso;

- a prevedere che, qualora non ricorrano i requisiti per l'affidamento diretto in house alla predetta società pubblica, si proceda all'espletamento di una procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 1 bis, lettera b), del d.lgs. 79/1999 per l'individuazione di un soggetto privato con cui costituire una società a prevalente capitale pubblico, garantendo in ogni caso il controllo pubblico sulla gestione della risorsa idrica;

- a procedere, nell'ambito del processo di rinnovo delle concessioni, alla redazione del bilancio idrico regionale e al contestuale rinnovo delle concessioni irrigue con adeguamento dei canoni, a beneficio pubblico e delle comunità interessate;

- a richiedere ai concessionari uscenti la redazione delle relazioni di fine esercizio – o, qualora già richieste, a riferire alla competente commissione consiliare sullo stato di avanzamento – e a disporre il controllo sullo stato di

manutenzione delle opere concesse, sia “bagnate” che “asciutte”, con la quantificazione degli interventi necessari per la loro riconsegna in perfetto stato;

- a garantire, nell'ambito delle determinazioni annuali dei canoni delle derivazioni idroelettriche ai sensi della legge regionale 24/2022, che la quota più ampia possibile dei canoni sia destinata ai territori dove avvengono le captazioni, sul modello di quanto già previsto dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014) per la Provincia di Belluno; a garantire altresì, in applicazione dell'articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999 e della legge regionale n. 27/2020, che la quota di energia elettrica fornita annualmente e gratuitamente dai concessionari sia destinata nella misura più ampia possibile a servizi pubblici e a categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni;
- a presentare alla competente commissione consiliare un cronoprogramma per l'attuazione dei punti sopra elencati, con particolare riguardo alle concessioni in scadenza o già scadute.
